



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze - tel. 0557996279

e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

Protocollo di intesa tra Tribunale di Firenze, Corte di Appello di Firenze, Procura della Repubblica di Firenze, Ordini e Collegi Professionali, Camera di Commercio di Firenze, APE Toscana, Camera Civile di Firenze avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell'Albo dei CTU del Tribunale di Firenze

Sezione 1

Iscrizione all'albo

1. Domanda di iscrizione.

La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente, va presentata esclusivamente in via telematica all'ufficio c.t.u. del Tribunale di Firenze, all'indirizzo di posta elettronica certificata: **xxxx**

Ad essa vanno allegati la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa effettuato mediante bollettino di c/c postale nel c/c postale n. GU 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara -Tasse concessioni governative-codice tariffa 8617, la ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo effettuato tramite modello F23 (Codice tributo: 456T) e i documenti di cui all'art. 16 disp. att. c.p.c, che dovranno essere conformi alle regole tecniche del CAD, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che viene acquisito d'ufficio.

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione di essere in possesso di propria PEC.

La domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati verrà inviata dall'Ufficio CTU del Tribunale ai componenti del Comitato almeno venti giorni prima rispetto alla data della riunione del Comitato per consentire un'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini e Collegi interessati per una discussione informata in sede di riunione.

Il comitato si riunisce due volte l'anno: entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno ed entro il 28 febbraio per esaminare le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre.

2. Speciale competenza

La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima.

La speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni.

3. Prova della speciale competenza

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione all'albo deve essere rigorosa.

Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) il curriculum vitae europeo;
- b) la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica, completa del programma del corso seguito (della durata almeno di venti ore) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT;

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde* (e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel curriculum vitae europeo):

attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo; mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento.

Se, successivamente all'iscrizione all'albo, il consulente ha acquisito ulteriori specializzazioni, può depositare con le modalità dell'articolo 1 una domanda di estensione della sua iscrizione ad altra categoria corredata della documentazione prevista dal presente articolo.

4. Valutazione della speciale competenza

Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile.

5. Provvedimenti del Comitato

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta immediatamente la domanda di iscrizione.

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

6. Specchiata moralità

La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo.

La specchiata moralità non si identifica solo con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni) il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

Sezione II

Revisione dell'albo

7. Modalità

La revisione dell'albo, di cui all'art. 18 disp. att. c.p.c. avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

8. Revisione sistematica

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga almeno ogni quattro anni.

In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione tramite PEC, ovvero con avviso pubblicato nel sito WEB del Tribunale e inviato agli Ordini, Collegi e Camera di Commercio per coloro che non hanno indicato la PEC, a produrre:

- a) dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. cp.c. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione nell'albo;
- b) curriculum vitae europeo
- c) dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e firma digitale;

d) dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;

e) prova di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnica giuridico previsto dall'art. 3 del presente regolamento ovvero di avere svolto almeno quattro consulenze tecniche sia d'ufficio che di parte (con il criterio che due consulenze di parte equivalgono ad una consulenza tecnica d'ufficio), oltre che prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il consulente è iscritto all'Albo dei CTU;

f) prova di avere comunicato quanto previsto sub e al proprio Ordine o Collegio.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito o dalla pubblicazione sul sito WEB del Tribunale, il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto.

I Presidenti degli Ordini e Collegi professionali e il Presidente della Camera di Commercio forniranno al Comitato la documentazione relativa alla formazione specialistica dei professionisti iscritti all'albo dei CTU e le eventuali sanzioni disciplinari loro irrogate.

9 Revisione a campione

È facoltà del Comitato e del suo presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennale, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c.

Sezione III

Disciplina dell'albo

10. Competenza.

Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 21 disp. att. C.P.C.

11. Procedimento

Nei confronti dei consulenti tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 19,20,21 d.a.c.p.c. ciascun giudice ne fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale.

In ogni caso, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato si applica la disposizione di cui all'art. 52 comma 2 DPR 115/2002 e ne viene fatta segnalazione al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.

Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

12. Criteri di giudizio

Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

13. Cause di giustificazione

Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente cause di giustificazione:

- a) l'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- b) la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;
- c) i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando ex art. 154 c.p.c., per una proroga del termine;
- d) l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c.p.c.) o sia stata disposta in un procedimento azionato ex art. 696 bis c.p.c. e salvo il caso in cui il giudice abbia conferito questo compito al ctu e abbia all'uopo, su sua richiesta, espressamente prorogato il termine per il deposito della relazione.

14. Deliberazione

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal presidente, il Comitato delibera a maggioranza.

I provvedimenti del comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, al magistrato che eventualmente abbia segnalato la condotta anomala del CTU, ai Presidenti delle Sezioni civili del Tribunale, al Presidente della Corte d'appello, agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario e all'Ordine o Collegio di appartenenza del consulente.

15. Controllo sulla qualità delle relazioni

È facoltà del Comitato e del Presidente, per i fini di cui all'art. 8 del presente protocollo, acquisire, anche d'ufficio, presso le sezioni del tribunale, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato dinanzi al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

Sezione IV Norme finali

16. Pubblicità

Il protocollo sarà pubblicato nel sito web di tutti i soggetti firmatari per una sua maggiore diffusione e conoscenza.

17. Entrata in vigore

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato successiva alla sottoscrizione.

18. Regime transitorio

Le domande depositate prima dell'entrata in vigore del protocollo ed esaminate successivamente saranno vagliate dal Comitato alla luce delle nuove regole con esclusione del limite quinquennale dell'iscrizione all'Ordine e, in caso di insufficienza dei requisiti, gli istanti saranno invitati ad adeguarsi alle procedure ed ai contenuti del protocollo.

Firenze,

Presidente della Corte di Appello di Firenze

Presidente del Tribunale di Firenze

Procuratore della Repubblica di Firenze

Ordine degli Avvocati di Firenze

Camera civile di Firenze

Camera di Commercio di Firenze

Associazione dei Periti e degli Esperti della Toscana

Collegio degli Agrotecnici

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Collegio dei Periti Industriali

Ipasvi

Ordine degli Architetti

Ordine degli Assistenti Sociali

Ordine degli Ingegneri

Ordine degli Psicologi

Ordine dei Biologi

Ordine dei Chimici

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Ordine dei Farmacisti

Ordine dei Geologi

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ordine dei Medici Veterinari